


TESTO INTERPRETATIVO TRA ARRS E OO.SS. PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRIENNI NORMATIVI 2002/2005-2006/2009 E DEI BIENNI ECONOMICI 2006/2007-2008/2009 PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

Sono pervenuti quesiti sull'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. L'ARRS e le OO.SS. forniscono le risposte che seguono per l'applicazione dell'accordo.

QUESITO N. 1 : Istituto delle mansioni superiori di cui all'art. 50 L.R. 45/1995, atteso che manca la specifica disposizione, si richiede:

- a) come devono essere inquadrati, in sede di prima applicazione, i dipendenti a tempo indeterminato che alla data di stipulazione del contratto hanno in essere un incarico di mansioni superiori, con riferimento alla posizione retributiva della posizione economica ricoperta nell'incarico, nonché quelli che l'hanno avuto nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di stipulazione del contratto;
- b) stesso quesito di cui alla lett. a), ma riferito agli incarichi di mansioni superiori conferiti a far data dal giorno successivo alla stipulazione del contratto;
- c) si richiede, inoltre, con riferimento a quanto indicato alla lett. a), di riferire in merito al trattamento da attuare a coloro che saranno successivamente inquadrati nella quarta posizione retributiva a far data dal 1° gennaio 2008.

RISPOSTA: Relativamente al quesito contrassegnato con la lettera "a" e riguardante l'inquadramento del personale nelle posizioni retributive qualora sia titolare di incarichi di mansioni superiori, si ritiene che detti incarichi non abbiano influenza sull'inquadramento nel senso che questo deve avvenire senza tenere conto dell'incarico conferito che, per espresso disposto legislativo (art. 50, primo comma, lettere "a" e "b" della legge regionale n. 45/1995), è sempre temporaneo (sei mesi in caso di vacanza del posto ovvero fino al rientro in servizio del dipendente assente e sostituito). Di conseguenza, per esemplificare, se un dipendente, in forza della precedente normativa contrattuale si trovava in categoria B, posizione B3 ed era titolare di un incarico di categoria C manterrà detto incarico e sarà inquadrato nella posizione retributiva derivante dall'applicazione delle nuove norme contenute negli articoli dal 18 al 31 del C.C.R.L. 21 maggio 2008. Detta conclusione vale anche per quanto concerne la seconda domanda, contrassegnata dalla lettera "b", e relativamente alla domanda contraddistinta dalla lettera "c", posto che col termine trattamento codesto dipartimento abbia voluto



riferirsi a quello economico, il dipendente mantiene la posizione retributiva in essere e ad essa si aggiunge la differenza tra le due posizioni retributive iniziali.

QUESITO N. 2: In merito a quanto disposto al comma 2 dell'art. 28, si richiede:


- a) se anche il personale a tempo indeterminato cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la stipulazione del contratto, debba essere inquadrato nella terza posizione retributiva e se anch'esso accede alla procedura di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva decorrente dal 1.1.2008 di cui al comma 5 dell'art. 19;
- b) se anche in sede di prima applicazione l'accesso alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva, debba essere effettuato nel rispetto dei requisiti e criteri di cui agli artt. 19 e 23.

RISPOSTA: Per quanto concerne l'applicabilità delle disposizioni sulle progressioni orizzontali anche ai dipendenti cessati dal servizio tra il giorno 01 gennaio 2008 e l'entrata in vigore delle nuove norme contrattuali, pur mancando un'espressa previsione in proposito, si deve tenere sempre presente il generale principio secondo il quale i nuovi contratti si applicano a tutto il personale in servizio nel periodo di vigenza considerato dalle norme pattizie.

Relativamente, invece, all'applicabilità dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 anche in fase di prima applicazione (lettera "b") è fuori di dubbio che gli stessi debbano essere sempre rispettati non essendovi norme in senso derogatorio alle prescrizioni contrattuali "de quibus".

QUESITO N. 3: Progressione "economica verticale automatica" dei Vigili del Fuoco e degli Agenti Forestali (ex Guardie Forestali) dalla posizione B2 alla posizione B3, si richiede come dare applicazione all'istituto della progressione orizzontale per questi profili per i quali è previsto il passaggio automatico alla posizione B3 dopo 5 anni di servizio ai sensi dell'art. 15 del CCRL 12.06.2000. Si richiede di specificare sia il caso in cui la progressione orizzontale nell'ambito delle posizioni retributive della posizione economica B2 coincida temporalmente con la progressione "economica verticale automatica" alla posizione B3, sia nel caso in cui non coincida temporalmente.

RISPOSTA: Per quanto concerne il quesito riguardante l'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali in relazione alle progressioni verticali automatiche dei Vigili del fuoco e degli agenti forestali si deve in primo luogo ribadire quanto già espresso nel primo comma dell'articolo 18; detta norma sancisce in modo inequivocabile che:

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Dario' and several smaller initials.

a) restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del C.C.R.L. 12 giugno 2000;

b) la disciplina recata dagli articoli 18 e seguenti del C.C.R.L. 21 maggio 2008 influisce unicamente sulla progressione economica orizzontale attraverso l'attribuzione di posizioni retributive differenziate sulla base di una serie di parametri.

Nel caso prospettato i dipendenti partecipano alle progressioni orizzontali della posizione B2; qualora la procedura abbia esito positivo e vi sia coincidenza con la progressione verticale "automatica" alla posizione B3, in applicazione dell'art. 28, 1° comma, i dipendenti interessati sono inquadrati nella posizione retributiva della nuova posizione B3, uguale o immediatamente inferiore alla retribuzione fondamentale pregressa con l'assegno "ad personam" per la differenza.

QUESITO N. 4: Al fine della determinazione delle indennità accessorie collegate all'art. 55 del CCRL 24.12.2002, si richiedono indicazioni sull'applicazione dello stesso alla luce delle posizioni retributive introdotte dal nuovo contratto e dalla conseguente differenziazione dello stipendio tabellare di ogni singola posizione economica a seconda della posizione retributiva. In particolare, si richiede di specificare se il "valore mensile dello stipendio previsto per la posizione" di cui alla lett. a) di tale articolo assume quattro diversi valori a seconda della posizione retributiva di appartenenza e di dare interpretazione per quanto previsto nelle lettere seguenti b), c) e d).

RISPOSTA: si evidenzia che l'art. 32 commi 3 e 4 del CCRL 21 maggio 2008 prevede che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2008 l'indennità integrativa speciale ed il salario di professionalità cessano di essere corrisposti come singole voci della retribuzione e gli importi annui dello stipendio tabellare risultano dalle tabelle E, F, G, e H allegate al contratto. L'art. 55, comma 2, lett. b) del CCRL 24 dicembre 2002 stabilisce che la retribuzione base mensile è costituita dalla retribuzione mensile, dalla I.I.S. e dal salario di professionalità mensile. La correlazione tra gli articoli sopraccitati comporta che ai fini della determinazione dello straordinario di cui al comma 5 dell'art. 42 del CCRL 24 dicembre 2002 determini delle tariffe rapportate alle posizioni retributive. Le voci retributive di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 55 del CCRL del 24.12.2002, sono riassunte nelle posizioni retributive contemplate dal nuovo CCRL.

Analogo comportamento è da tenersi per le indennità che fanno riferimento alle lettere c) e d) dello stesso secondo comma dell'art. 55. A titolo esemplificativo si allega la seguente tabella relativa al calcolo dello straordinario.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'D. D. D.' and several other initials.

Posizione economica	Posizione retributiva	Tabellare al 01/01/2008	Tabellare 13/12	Base	Straordinario orario diurno 15%	Straordinario festivo o notturno 30%	Straordinario festivo notturno 50%
A	1^	16.564,19	17.944,54	9,59	11,02	12,46	14,38
	2^	17.011,27	18.428,88	9,84	11,32	12,80	14,77
	3^	17.518,35	18.978,21	10,14	11,66	13,18	15,21
	4^	17.804,60	19.288,32	10,30	11,85	13,39	15,46
B1	1^	17.571,94	19.036,27	10,17	11,69	13,22	15,25
	2^	18.087,34	19.594,62	10,47	12,04	13,61	15,70
	3^	18.602,74	20.152,97	10,77	12,38	14,00	16,15
	4^	18.911,98	20.487,98	10,94	12,59	14,23	16,42
B2	1^	18.281,95	19.805,45	10,58	12,17	13,75	15,87
	2^	18.822,99	20.391,57	10,89	12,53	14,16	16,34
	3^	19.364,03	20.977,70	11,21	12,89	14,57	16,81
	4^	19.688,65	21.329,37	11,39	13,10	14,81	17,09
B3	1^	18.744,76	20.306,82	10,85	12,47	14,10	16,27
	2^	19.305,04	20.913,79	11,17	12,85	14,52	16,76
	3^	19.865,32	21.520,76	11,50	13,22	14,94	17,24
	4^	20.201,49	21.884,95	11,69	13,44	15,20	17,54
C1	1^	19.353,26	20.966,03	11,20	12,88	14,56	16,80
	2^	19.932,78	21.593,85	11,54	13,27	15,00	17,30
	3^	20.512,30	22.221,66	11,87	13,65	15,43	17,81
	4^	20.860,01	22.598,34	12,07	13,88	15,69	18,11
C2	1^	21.417,70	23.202,51	12,39	14,25	16,11	18,59
	2^	22.069,11	23.908,20	12,77	14,69	16,60	19,16
	3^	22.720,52	24.613,90	13,15	15,12	17,09	19,72
	4^	23.111,37	25.037,32	13,37	15,38	17,39	20,06
D	1^	24.682,93	26.739,84	14,28	16,43	18,57	21,43
	2^	25.416,55	27.534,60	14,71	16,91	19,12	22,06
	3^	26.150,17	28.329,35	15,13	17,40	19,67	22,70
	4^	26.590,34	28.806,20	15,39	17,70	20,00	23,08

Va da sé che si conferma l'art. 28 del CCRL del 24 dicembre 2002 per la reperibilità che contempla quote fisse.

N.B. Gli importi indicati nella 3^ e 4^ posizione retributiva della posizione economica A sono stati determinati tenendo presente quanto indicato alla risposta al quesito n. 13.

QUESITO N. 5: In merito alla formazione delle graduatorie per l'acquisizione della quarta posizione retributiva, di cui all'art. 26, si richiede se, nell'attribuzione del punteggio per il titolo di studio (di cui all'allegato B), il titolo di studio superiore sia assorbente rispetto al titolo inferiore o se ad ogni titolo di studio posseduto sia da attribuire il rispettivo punteggio.

RISPOSTA: Per quanto concerne il quesito riguardante le modalità di computo dei punteggi dei titoli di studio al fine della formazione delle graduatorie per la IV posizione retributiva, si segnala che il titolo di studio superiore è assorbente rispetto a quello inferiore.

QUESITO N. 6: In riferimento all'art. 20 del CCRL, si richiedono delucidazioni in merito all'interpretazione di quanto enunciato al comma 7, il quale recita: "Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso (...)". In particolare, si segnala la seguente situazione: tre dipendenti, frequentanti tutti il secondo anno di corso di laurea triennale, richiedono le 150 ore di permesso di studio. Due di essi, in particolare, hanno beneficiato nel corso dell'anno precedente di detti permessi relativi al primo anno di studi, mentre il terzo, il più giovane, non ne ha mai beneficiato. La precedenza spetta a quest'ultimo oppure l'espressione "per lo stesso corso" è da intendersi come "stesso anno di corso", oppure ancora come "stesso ciclo di corso" (ad es. nel caso di richiesta di permessi di studio per seconda laurea)?

RISPOSTA: Il quesito posto concerne fundamentalmente il significato da attribuire all'espressione "per lo stesso corso" (di studio n.d.r.) contenuta nel settimo comma del sopraccitato articolo 20.

A tale proposito giova rilevare che la norma in esame rientra tra le disposizioni miranti a dettare i criteri sulla cui base poter concedere i permessi per il diritto allo studio nel caso in cui le domande proposte superino la disponibilità di posti e che oltre che al settimo comma comprendono anche i commi quinto e sesto.

Si ritiene che la risposta alla domanda formulata da codesta Amministrazione non possa che ricercarsi nei dati testuali dei sopraccitati commi quinto e sesto e, in particolare, di quest'ultimo.

Recita, infatti, il sesto comma, nella formulazione novellata dall'articolo 7 del C.C.R.L. 21 maggio 2008: "*Nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino **corsi di studio** della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, post-universitari.*".

Da quanto sopra riportato pare potersi, con sufficiente tranquillità, desumere che per corso di studio sia da intendersi il

A SE M RO H O the Douglas 5

percorso culturale/formativo che in un periodo di tempo, articolato, di regola, in anni scolastici o accademici, previi la frequenza di un numero predeterminato di ore di lezioni ed il superamento di verifiche ed esami, consenta di addivenire al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto dalla vigente normativa in materia.

Di conseguenza a quanto appena riportato allorché al comma settimo si parla di "stesso corso", essendo la disposizione strettamente connessa, per espresso disposto pattizio, ai due commi precedenti, ci si intende riferire allo stesso corso di studio.

QUESITO N. 7: Valore del buono pasto.

Il Comune ha stipulato una convenzione per il servizio mensa dei dipendenti ad un prezzo convenzionato di Euro 6,25 a pasto.

Considerato che l'art. 10 del CCRL del 21.05.2008 determina il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa in Euro 6,50 e in ogni caso non superiore al prezzo complessivo del buono pasto convenzionato, con la presente si chiede se il dipendente comunale deve pagare qualcosa all'Amministrazione Comunale oppure usufruisce del servizio mensa gratuitamente.

RISPOSTA: Relativamente al nuovo valore, introdotto dall'articolo 10 del C.C.R.L. 21 maggio 2008, in relazione all'attuale prezzo convenzionato vigente per i dipendenti del comparto unico, si segnala quanto segue.

La disposizione contenuta nell'articolo 10, primo comma del nuovo C.C.R.L. comporta che, essendo il prezzo convenzionato del pasto inferiore a quanto indicato nella citata norma pattizia, i dipendenti non dovranno pagare per il pasto consumato ai sensi della convenzione in essere, fermo restando, però, il divieto di monetizzazione della differenza di valore.

QUESITO N. 8: Fruizione del servizio mensa.

Il comma 2 dell'art. 48 del vigente CCRL prevede che possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);
- b) che sia prestata attività nel pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00).

Nel caso in cui il dipendente interrompa l'attività lavorativa del mattino anticipando l'uscita con richiesta di congedo ordinario o di recupero straordinario o di permesso breve o altro istituto previsto dal contratto, ha diritto di fruire del servizio mensa se poi rientra nel pomeriggio? Esempio: dipendente con orario 8.00-13.00 e 14.00-17.00 con

Se si può fare? Dovrebbe 6

interruzione dell'attività lavorativa dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e ripresa pomeridiana alle ore 14.00.

La dipendente bidella con orario giornaliero 7.30-10.30/16.00-20.00 ha diritto di usufruire del servizio mensa?

RISPOSTA: Come correttamente richiamato l'art. 48 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 subordina la fruibilità del servizio mensa al fatto che si presti attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti ed a condizione che l'attività stessa sia prestata al mattino con prosecuzione al pomeriggio o al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali. La norma nulla dispone circa le eventuali interruzioni della prestazione lavorativa e che comunque vedano una ripresa della stessa nell'ambito della medesima giornata e, di conseguenza, è da ritenersi che la fruizione di istituti quali il recupero straordinario non facciano venir meno il diritto del dipendente alla fruizione della mensa, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra riportati.

Tutto quanto sopra premesso pare potersi affermare che sia il dipendente che interrompa la propria attività lavorativa, iniziata alle 08,00, alle ore 11,00 riprendendola alle ore 14,00 sia la bidella che svolga la propria attività lavorativa con orario dalle 07,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 20,00, abbiano diritto alla fruizione del servizio mensa.

QUESITO N. 9: Applicazione dell'art. 5 comma 8 del CCRL 24.12.2002, come sostituito dall'art. 2 del CCRL sottoscritto in data 21.05.2008 (malattia).

Al fine della corretta applicazione dell'art. 5 comma 8, si richiedono alcuni chiarimenti relativi al caso di seguito illustrato:

dipendente assente per malattia:

- dal 04.09.2006 al 30.11.2007 tutto il periodo è stato riconosciuto, a seguito di accertamento legale, dall'Ufficio di Medicina Legale come "patologia grave che richiede terapie salvavita". Il periodo è stato considerato ai sensi dell'art. 5 comma 8.
- dal giorno 1.12.2007 al 30.04.2008 la dipendente ha presentato sempre i certificati con la dicitura "patologia in terapia salvavita" prodotti dal suo medico curante. Il periodo è stato considerato ai sensi dell'art. 5 comma 8.
- dal giorno 01.05.2008 al 31.05.2008 la dipendente ha presentato un certificato con la dicitura "patologia in terapia salvavita" prodotto dal suo medico curante. Questa Amministrazione ha richiesto una valutazione all'Ufficio di Medicina Legale che, a seguito di visita, ha comunicato quanto segue: "Si ritiene che la dipendente sia affetta da patologia grave. Attualmente la dipendente non sta effettuando terapie salvavita."

[Handwritten signatures and initials]

- dal giorno 01.06.2008 al 30.06.2008 la dipendente ha presentato un certificato con la dicitura "patologia grave" prodotto dal suo medico curante.

Si richiede, pertanto, se i periodi di assenza dal giorno 01.05.2008 possono essere considerati ai sensi dell'art. 5 comma 8.

RISPOSTA: La domanda trova già risposta in un parere formulato in data 10 aprile 2003 (Parte II) e presente sul sito di questa Agenzia "arrsvda.it" nel quale si evidenzia che al fine di poter escludere dal conteggio dei giorni di malattia non è sufficiente la situazione configurabile come "grave patologia" ma la medesima deve essere correlata alla necessità di effettuazione di terapia salvavita o di controlli diagnostici ricorrenti.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che con il nuovo C.C.R.L., siglato in data 21 maggio 2008, la formulazione della norma in esame è stata rivista ma che anche a seguito di detta modificazione la conclusione sopra esposta non muta, fermo restando che la certificazione deve essere rilasciata dalla Medicina Legale.

QUESITO N. 10: a) Buoni pasto.

Il comma 1 dell'art. 40 del CCRL 2002, come modificato dall'art. 10 del testo di accordo sottoscritto il 21.05.2008, prevede che il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad Euro 6.50 e, in ogni caso, non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.

Si chiede se nel caso di convenzione ancora in essere con buoni pasto ad Euro 5.00 si possa continuare ad erogare i buoni pasto da 5.00 Euro sino alla scadenza delle convenzioni.

b) Ulteriori incrementi al FUA.


L'art. 33 quinquies, comma 1, come istituito con art. 13 del CCRL 21.05.2008, prevede l'incremento del FUA da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo.

Si chiede se è comunque necessario incrementare il fondo qualora l'Amministrazione non intenda realizzare progetti di gruppo.

c) Progressioni orizzontali.

Gli articoli, dal 19 al 31 del CCRL 21.05.2008, normano le progressioni orizzontali. Stanti le diverse interpretazioni che risultano essere state date da parte delle organizzazioni sindacali e dagli amministratori locali, si chiede di voler chiarire se l'attribuzione della IV posizione retributiva ai dipendenti che ne hanno i requisiti sia obbligatoria oppure a facoltà dell'Amministrazione.

Si chiede inoltre un chiarimento circa l'applicazione della normativa. Il fondo costituito annualmente ed attribuito agli aventi diritto (nei limiti del fondo costituito nell'anno 2008)

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Douglas' and other smaller initials.

serve ogni anno per il pagamento dei corrispettivi per i dipendenti che già sono in IV posizione oppure ogni anno la IV posizione è da attribuire ai dipendenti che ne hanno i requisiti, sempre nei limiti del fondo stesso, e le spese per i corrispettivi dei dipendenti già in IV posizione sono coperte da entrate proprie?

RISPOSTE: **Punto a)**

A decorrere dal giorno 01/06/2008, il valore del buono pasto deve essere di € 6,50. Qualora la convenzione in essere preveda un valore inferiore a quello del buono si rinvia a quanto indicato alla risposta al quesito n. 7.

Punto b)


Per quanto concerne l'articolo 33 quinquies del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, introdotto dall'articolo 13, secondo comma del C.C.R.L. 21 maggio 2008 si deve necessariamente evidenziare che l'incremento del FUA con risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici costituisce un obbligo per le Amministrazioni, fermo restando che qualora dette risorse non siano utilizzate per i citati progetti specifici di gruppo, andranno ad incrementare le risorse destinate al salario di risultato.

Punto c)

Per quanto concerne l'attribuzione della IV posizione retributiva bisogna precisare che tutto il meccanismo delle progressioni orizzontali di cui agli articoli da 18 a 31 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 prescinde dalla volontà delle Amministrazioni i cui obblighi risultano chiaramente indicati, in relazione alla progressione alla IV posizione retributiva, dall'articolo 23, primo comma del contratto sopraccitato. Recita la norma che i dipendenti di ruolo da almeno 5 anni e collocati nella terza posizione retributiva di ogni posizione economica beneficiano della progressione alla quarta posizione retributiva secondo l'ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica o per graduatoria unica di cui all'articolo 24 sulla base dei punteggi ottenuti mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 26. Le Amministrazioni, pertanto, devono provvedere annualmente alla predisposizione delle graduatorie o della graduatoria unica e, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 23, con il limite delle risorse disponibili. La norma, quindi, non ha introdotto alcun meccanismo discrezionale ma, al contrario, ha sancito l'obbligo di procedere alla predisposizione delle graduatorie (primo comma dell'art. 23) disponendo altresì (secondo comma dell'articolo 23) che la progressione alla IV posizione retributiva avviene annualmente, fermo restando il limite delle risorse economiche ed il possesso dei requisiti per l'utile collocazione in graduatoria.

Punto d)

Relativamente, infine, all'utilizzazione del fondo per la progressione orizzontale si richiama il disposto di cui all'



articolo 23, terzo comma del C.C.R.L. del 21 maggio 2008 che dispone testualmente: "Le risorse disponibili finanziano le posizioni di IV progressione già acquisite negli anni precedenti."

A ciò si aggiunga che il primo comma dell'articolo 26 precisa che le graduatorie per l'accesso alla IV posizione retributiva sono utilizzate nei limiti dei fondi disponibili e non sono utilizzabili per gli anni successivi.

QUESITO N. 11: Con riferimento al CCRL 21 maggio 2008 si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) art. 33 sexies CCRL 24.12.2002 (introdotto dall'art. 13), comma 1, let. punto g: l'indennità dell'area di vigilanza - € 1.500,00 - va corrisposta anche agli agenti di polizia locale non in possesso della qualifica di agente di P.S. o per questi ultimi va ancora liquidata l'indennità vecchia in vigore prima del nuovo CCRL?

b) per quanto concerne la progressione orizzontale (art. 18 e seguenti), qualora risulti in servizio un solo dipendente inquadrato nella cat. A, peraltro a tempo parziale, con conseguente dotazione del fondo "insufficiente a coprire per intero l'importo unitario di almeno una progressione alla 4^a posizione retributiva", si deve provvedere obbligatoriamente alla formazione di una graduatoria unica, come previsto dall'art. 24 del CCRL?

RISPOSTA: a) L'art. 33 sexies fa espresso rinvio all'art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 il quale a sua volta stabilisce che "... a tutto il personale dell'area di vigilanza ... in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 competono: Lire 1.570.000 annue lorde ripartite per dodici mesi; il restante personale non svolgente le funzioni di cui all'art. 5, primo e secondo comma della citata legge n. 65/1986: Lire 930.000 per dodici mesi.

L'indennità prevista dal nuovo CCRL riguarda esclusivamente il personale di polizia locale che svolge le suddette funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/1986.

b) Relativamente alla problematica concernente la disciplina delle progressioni orizzontali ed, in particolare, all'obbligatorietà o meno dell'attivazione della progressione alla 4^a posizione retributiva in caso di carenza di fondi si deve, in primo luogo, fare riferimento a quanto disposto dall'art. 19, quinto comma del CCRL 21 maggio 2008 nel quale si stabilisce che "la progressione dalla 3^a alla 4^a posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dal giorno 01 gennaio 2008, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 20" e, secondariamente, alla previsione di cui all'art. 24 destinato proprio a disciplinare l'ipotesi dell'insufficienza di fondi. Dall'esame coordinato delle due disposizioni si desume

do SE MW @ age P Doyles 10 P

che anche qualora le risorse economiche siano insufficienti a coprire almeno una progressione alla 4^a posizione retributiva si procede comunque alla formazione della graduatoria unica in quanto l'art. 24 non dà la facoltà di provvedervi ma, al contrario, ne sancisce l'obbligatorietà.

QUESITO N. 12: In base all'art. 36, comma 1, l'indennità di bilinguismo è inserita nel trattamento fondamentale della retribuzione. Tale modifica comporta dal punto di vista previdenziale l'inserimento dell'indennità di bilinguismo nella parte A della retribuzione ai fini del calcolo della pensione?

RISPOSTA: La domanda attiene all'applicazione della normativa in materia previdenziale e pensionistica e, pertanto, il soggetto competente a tale proposito è l'INPDAP.


QUESITO N. 13: In base alla tabella G la retribuzione annua di un dipendente, posizione economica A e 3^a posizione retributiva ammonta a € 17.458,35. Se la retribuzione a regime 01/07/2005 della posizione economica A si sommano gli aumenti di cui all'art. 32 commi 1 e 2 si ottiene una retribuzione annua di € 17.518,32. Quale delle due retribuzioni è corretta?

RISPOSTA: Correlando i contenuti della tabella F con quelli dell'art. 32, comma 2, e con la previsione degli importi di cui all'art. 22, comma 4, emerge in effetti che gli importi previsti dalla tabella G, relativi alla posizione A, progressione economica dopo i cinque anni e 4^a progressione retributiva, contengono un errore materiale. Gli importi corretti sono rispettivamente € 17.518,35 e € 17.804,60.

QUESITO N. 14: Gli importi unitari di cui all'art. 22 comma 4 della progressione orizzontale per la 4^a posizione retributiva sono da considerarsi importi annui da ripartire in 12 mensilità e da erogare anche sulla tredicesima? (esempio C2 € 390,85 annui - € 32,57 mensili - € 32,57 tredicesima).

RISPOSTA: Gli importi sono annui, da ripartirsi su dodici mensilità e da erogarsi anche sulla tredicesima. Conseguentemente l'importo da erogare da parte dell'ente è di complessivi € 423,42 (€ 390,85 + € 32,57), fermo restando che l'importo nella sua interezza deve trovare copertura nella disponibilità del fondo.

QUESITO N. 15: Si richiede un chiarimento circa le modalità di calcolo relative agli aumenti retributivi. L'articolo 32, comma 1 del CCRL in questione prevede un incremento della retribuzione

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'ee' on the left, several cursive signatures, and a small 'p' on the right. The number '11' is written at the bottom right.

corrisposta, ai sensi del CCRL del 22 maggio 2006, per gli anni 2006 e 2007. Il comma 2 del medesimo articolo prevede un ulteriore incremento per gli anni 2008 e 2009. Pertanto, a seguito dell'applicazione degli aumenti soprariportati, un dipendente inquadrato, a titolo esemplificativo, nella categoria B, posizione B2 percepirà i seguenti importi mensili: Posizione B2 - stipendio al 31.12.2007 € 1.575,16 (comprensivo degli aumenti di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 21/05/2008) - Stipendio al 01.01.2008 € 1.613,67 (comprensivo degli aumenti di cui all'art. 32, comma 2 del CCRL 21/05/2008). L'articolo 28, comma 4 del CCRL del 21 maggio 2008 prevede che i dipendenti con contratto a tempo determinato siano collocati, a far data dal 1 gennaio 2008, nella prima posizione retributiva, alla quale corrisponde, in base ai dati riportati nella tabella G), colonna 2, allegata al nuovo CCRL, un importo annuale pari a € 18.281,95 (importo mensile € 1.523,50). Tale importo risulta inferiore rispetto allo stipendio tabellare dovuto al 31 dicembre 2007 (€ 1.575,16). Poiché pare anomalo, in costanza di rapporto di lavoro, corrispondere dal 1 gennaio 2008 una retribuzione inferiore a quella dovuta al 31 dicembre 2007 (comprensiva degli arretrati riconosciuti dal nuovo contratto), si chiede conferma di tale lettura e, se così fosse, se per il personale con contratto a tempo determinato tale differenza debba essere compensata mediante un assegno ad personam oppure se le somme indicate quali arretrati contrattuali debbano essere considerate come voce "una tantum".

RISPOSTA: Si concorda sul fatto che, nel caso prospettato, la differenza debba essere compensata da un assegno "ad personam".

QUESITO N. 16: a) Il comma 3 dell'art. 20 "Fondo per la progressione orizzontale" del testo di accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 - 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 - 2008/2009 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della V.D.A., prevede che i posti a tempo parziale che concorrono alla formazione del fondo vengano riparametrati sulla base della loro percentuale. Si chiede come si debbano considerare i posti part-time a tempo determinato che rientrano nella graduatoria di merito di cui all'art. 26, considerato che in sede di costituzione (31.12 anno precedente a quello di riferimento) il personale è collocato a part-time con una determinata percentuale (es. 70%) mentre all'1.01 dell'anno di riferimento lo stesso rientra a tempo pieno o prosegue il tempo parziale con una percentuale diversa (es. 75%).

b) Si chiede inoltre se i titoli di studio acquisiti successivamente alla data di assunzione, anche se non attinenti al posto ricoperto, sono validi al fine della

de

SE

W

Allegato

12

12

12

P

formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 26 del testo di accordo succitato. Es.: dipendente ufficio tecnico assunto nel 1996 con diploma di geometra che ha conseguito nel corso del 2007 la laurea in psicologia.

RISPOSTA: Punto a)


Ci si deve basare sulla situazione del dipendente al 31/12 dell'anno precedente; il comma 3) dell'art. 20 è, al riguardo, vincolante.

Punto b)

Il testo contrattuale (allegato B) prevede l'attribuzione di punteggi ai titoli di studio posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza della progressione e indipendentemente dall'attinenza con il posto ricoperto.


Aosta, 10 luglio 2008.

Per l'A.R.R.S.
(Ezio DONZEL)



Per le OO.SS.

FP/CGIL
Marco LO VERSO




Carmela MACHEDA



CISL/FP
Jean DONDEYNAZ




Sara CHIAVAZZA



SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI



UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO



Giuseppe SPOSATO



CSA
Pierpaolo GAIA

